PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Versione n.1

Approvata dal Consiglio di Amministrazione

di Plangreen 2E S.r.l. in data 25 giugno 2026

Indice

1. Premessa 3
2. Obiettivo del documento 3
3. Definizioni 3
4. Riferimenti normativi 5
5. Principi generali di riferimento 6
6. Sistema di segnalazione delle violazioni 7
6.1 Responsabilità nella gestione delle Segnalazioni 7
6.2 Fattispecie oggetto di Segnalazione 7
6.3 I canali di Segnalazione interna 8
6.4 Gestione delle Segnalazioni interne 9
6.5 I canali di Segnalazione esterna 11
6.6 Casi particolari 12
7. Provvedimenti disciplinari 12
8. Tutele del Segnalante e del Segnalato 13
8.1 Tutele del Segnalante 13
8.2 Tutele del Segnalato 14
9. Protezione dei dati 14
10. Relazione annuale 15
11. Modifiche delle misure di prevenzione dei rischi 15
12. Allegati 15

1. PREMESSA

Plangreen 2E S.r.l. (di seguito anche solo "Plangreen 2E" o la "Società") svolge la propria attività con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà, integrità, nonché nel rispetto delle leggi, regolamenti e normative in genere, *standard* e linee guida, sia nazionali sia internazionali.

La Società promuove, inoltre, l'adozione di strumenti volti a prevenire, scoprire e comunicare condotte illecite e/o comunque realizzate in violazione dei principi di cui si fa portavoce. A tal fine, in particolare, Plangreen 2E ha da tempo implementato il proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per questo, si incoraggiano tutti i legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e dipendenti della Società e si invitano tutti gli altri soggetti terzi che interagiscono con la stessa a segnalare qualsiasi violazione rilevante ai fini della presente Procedura di cui gli stessi vengano a conoscenza.

Per consentire l'effettuazione di tali segnalazioni, la Società ha adottato il Sistema di Segnalazione ("*Whistleblowing*"), oggetto della presente Procedura.

2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

La presente Procedura è stata predisposta in linea con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che da ultimo ha disciplinato la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

In considerazione di ciò, la medesima ha l'obiettivo di definire un Sistema volto a permettere le Segnalazioni "*whistleblowing*" come definite dal dettato normativo di riferimento nell'ambito della Società, in coerenza con le previsioni contenute nei Modello 231 adottati dalla stessa.

In particolare, il documento ha l'obiettivo di descrivere:

- i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni coinvolte nella ricezione e nella gestione delle Segnalazioni *whistleblowing*;
- il perimetro oggettivo e il possibile contenuto della Segnalazione;
- i canali messi a disposizione del Segnalante per effettuare le Segnalazioni rilevanti nel perimetro del D.Lgs. 24/2023;
- i soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi;
- le modalità di invio e gestione della Segnalazione e il procedimento che si instaura con le Segnalazioni;
- le modalità di informazione del Segnalante e del Segnalato circa gli sviluppi del procedimento;
- le azioni conseguenti alle violazioni riscontrate.

Il Sistema così delineato, descritto dalla presente Procedura è, inoltre, teso a:

a) assicurare un sistema di segnalazione multicanale, comprensivo anche di un'avanzata piattaforma *web*, separata e indipendente dai sistemi informatici della Società, che consente di effettuare le Segnalazioni da qualunque dispositivo, in modo altamente confidenziale e facilitato, garantendo la protezione dei dati identificativi dei segnalanti;

b) garantire elevati *standard* di riservatezza delle informazioni e della identità del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti cui, ai sensi della normativa vigente, si applicano le tutele, senza, perciò, incidere sulle regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione;

c) tutelare adeguatamente il soggetto Segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla Segnalazione.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, in conformità a quanto previsto dal Decreto, si intendono:

- **Canale digitale di Segnalazione**: il canale *web* per la ricezione delle Segnalazioni, ossia la piattaforma digitale di gestione delle Segnalazioni accessibile attraverso il sito *internet* di Plangreen 2E S.r.l. https://www.plangreen.it/plangreen-2e/

- **Canali di Segnalazione alternativi interni**: ulteriori canali interni per la ricezione delle Segnalazioni mediante posta ordinaria e in forma orale.
- **Canali di Segnalazione esterni**: canali di Segnalazione esterni alla Società, ai quali il Segnalante può rivolgersi laddove ricorrano le condizioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 24/2023. In via prioritaria, è favorito l'utilizzo del canale interno.
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Funzione/organo competente:** la funzione e/o l'organo incaricati di individuare le possibili azioni correttive idonee a porre rimedio alle conseguenze della violazione e proporre, eventualmente, l'adozione di eventuali misure disciplinari. Con esclusivo riferimento al D. Lgs. 231/2001, la funzione competente è sempre l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società.
- **Gestore della Segnalazione:** è identificato nell'Organismo di Vigilanza della Società. Il Gestore della Segnalazione ha il compito di assicurare lo svolgimento del procedimento di gestione delle Segnalazioni in conformità alle normative in vigore.
- **Informazioni sulle violazioni**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **Persona Segnalante o Segnalante (*whistleblower*):** la persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. In particolare, si fa riferimento a: azionisti, componenti degli Organi Sociali, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, tutti i dipendenti e, più in generale, tutti i soggetti che svolgono in favore della Società la propria attività lavorativa (quali ad esempio lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, ecc.) e ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari, che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
  A tali soggetti sono equiparati, ai fini delle tutele di cui alla presente Procedura, i Facilitatori: le persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; gli enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

  La tutela si applica prima, durante e dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione.
- **Persona coinvolta o Segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna, ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **Riscontro:** comunicazione alla Persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Alcuni casi di "ritorsione" sono esemplificati in maniera, tuttavia, non esaustiva all'art. 17, co. 4, D.Lgs. 24/2023.
- **Segnalazione rilevante:** Segnalazione che presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. ha ad oggetto atti o fatti che coinvolgono amministratori o membri dell'organo di controllo della Società;
2. ha ad oggetto atti o fatti che coinvolgono l'alta dirigenza della Società;
3. ha ad oggetto atti o fatti di rilevanza penale;
4. ha ad oggetto atti o fatti che coinvolgono i potenziali segnalanti;
5. può comportare un alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria o patrimoniale della Società e/o danni di reputazione;
6. ha ad oggetto atti o fatti che possono avere un impatto economico rilevante in termini di reputazione o di sanzioni;
7. ha ad oggetto violazioni ripetute sistematicamente;
8. ha ad oggetto un comportamento ritorsivo nei confronti del Segnalante;
9. ha un impatto significativo sul sistema di controllo interno della Società.

- **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- **Sistema di Segnalazione o Sistema:** il sistema multicanale per la ricezione e la gestione delle Segnalazioni oggetto della presente Procedura.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente procedura a disposizioni normative esterne ed interne alla Società.

Le principali fonti normative di riferimento sono rappresentate da:

- R.D. 19 ottobre 1930, n. 1938 – Codice Penale;
- D.P.R. 22 settembre 1998, n. 447 – Codice di procedura penale;
- D.Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" del 08/06/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento UE 2016/679;
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche e/o integrazioni;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che da ultimo ha disciplinato la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle Segnalazioni esterne, approvate dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- "Guida operativa per gli Enti Privati" relativamente alla nuova disciplina "Whistleblowing" pubblicata da Confindustria nell'ottobre 2023;
- CCNL.

Il principale documenti interni di riferimento sono:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;

5. PRINCIPI GENERALI DI RIFERIMENTO

Il funzionamento del Sistema di Segnalazione si basa sui principi fondamentali nel seguito riportati.

Accesso: al fine di effettuare una Segnalazione, al Sistema possono accedere solamente i Destinatari (come definiti nel punto successivo).

Conflitto di interessi: tutti i soggetti coinvolti, a qualsivoglia titolo, nel processo di gestione delle Segnalazioni agiscono nei confronti delle controparti secondo rapporti improntati ai più alti livelli dell'etica di comportamento evitando di assumere decisioni e di svolgere attività, in conflitto, anche solo potenziale con gli interessi aziendali o comunque in contrasto con i propri doveri d'ufficio.

Destinatari: tutte le persone rientranti nella definizione di "**persona Segnalante**" (cfr. par. 3) possono effettuare Segnalazioni attraverso il Sistema descritto nella presente Procedura.

Divieto di atti ritorsivi, vessatori o discriminatori verso il Segnalante: i segnalanti, i facilitatori e i soggetti indicati nell'art. 5, co.3, D.Lgs. 24/2023 sono tutelati contro qualsiasi atto ritorsivo, vessatorio o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione; tale protezione è garantita al Segnalante anche quando la Segnalazione, seppur infondata, si basi su criteri di buona fede e ragionevolezza. In caso di violazione di tale divieto è prevista l'instaurazione di un apposito procedimento disciplinare.
I segnalanti che dovessero ritenere di aver subito condotte ritorsive o vessatorie, in conseguenza di una Segnalazione precedentemente effettuata, sono invitati a comunicare la circostanza ad ANAC, tramite il sito *web* dedicato.

Divieto di comportamenti volti ad ostacolare le Segnalazioni: tenendo conto del punto precedente, è parimenti vietato qualsiasi comportamento volto ad ostacolare l'effettuazione di una Segnalazione. In caso di violazione di tale divieto è prevista l'instaurazione di un apposito provvedimento disciplinare.
I segnalanti (o in generale i Destinatari) che dovessero ritenere di aver subito comportamenti ostativi in tal senso, sono tenuti a comunicarlo in occasione della Segnalazione stessa.

Divieto di effettuare Segnalazioni manifestamente infondate e/o diffamatorie: è vietato effettuare Segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate in mala fede, con dolo a fini diffamatori; in caso di Segnalazioni manifestamente infondate e/o diffamatorie, potranno essere intraprese iniziative a carattere disciplinare per la tutela della Società e del Segnalato.

Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle Segnalazioni: tutti i soggetti coinvolti, a qualsivoglia titolo, nel processo di gestione delle Segnalazioni devono svolgere i relativi compiti nel rispetto dei doveri di indipendenza e garantendo l'accurata ed efficiente gestione di tutte le Segnalazioni, nel rispetto delle tutele disciplinate dalla presente Procedura e di ogni altra normativa applicabile.

Tutela dell'identità del Segnalante e della riservatezza delle informazioni: la Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante.
È altresì tutelata la riservatezza delle informazioni contenute nelle Segnalazioni in ogni fase del processo di Segnalazione e della relativa gestione. Le misure a tutela della riservatezza del Segnalante sono volte, tra l'altro, a garantire che lo stesso non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione.

La violazione di tale principio può comportare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore di tale violazione e l'irrogazione delle relative misure disciplinari, conformemente a quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile.
Qualora la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato della eventuale sanzione disciplinare, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Tutela del Segnalato: i soggetti segnalati sono tutelati per quanto attiene sia alla confidenzialità delle Segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, sia alla protezione degli stessi da eventuali Segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie.

Tutela dell'integrità delle Segnalazioni: la Piattaforma garantisce che nessuna Segnalazione (dalla fase della notifica a quella della decisione) possa essere cancellata e/o alterata. Infatti, solo l'Amministratore di sistema della Piattaforma ha la possibilità di intervenire anche sulla cancellazione di elementi di assoluta irrilevanza per la Segnalazione, su richiesta del Gestore.

Tracciabilità: tutti i soggetti coinvolti, a qualsivoglia titolo, nel processo di gestione delle Segnalazioni devono garantire, ciascuno per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti

inerenti al processo, assicurandone l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati a supporto delle attività.

6. SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

6.1 Responsabilità nella gestione delle Segnalazioni

La Società ha individuato nell'Organismo di Vigilanza il Destinatario e Gestore delle Segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023.
L'Organismo di Vigilanza è dotato della necessaria autonomia e indipendenza, coerentemente con le previsioni di cui al Decreto, alle Linee Guida emanate da ANAC e alla "Guida operativa per gli Enti Privati" pubblicata da Confindustria. Inoltre, quale Gestore delle Segnalazioni, è destinatario di adeguata formazione professionale sulla disciplina del *whistleblowing* e sul relativo trattamento dei dati.
Il Gestore delle Segnalazioni riceve formale incarico, nonché la lettera di designazione ad autorizzato ex artt. 29 Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR") e 2-*quaterdecies* D. Lgs. n. 196/2003 (anche "Codice *Privacy*"). La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali, di cui la Società è Titolare del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) GDPR.

6.2 Fattispecie oggetto di Segnalazione

La presente Procedura si applica a tutte le Segnalazioni pervenute tramite i canali individuati dalla Procedura.

Le Segnalazioni possono essere ricondotte a due macrocategorie: "Segnalazioni *whistleblowing*" e "Segnalazioni ordinarie".

Le cd. "**Segnalazioni *whistleblowing***" sono esclusivamente quelle aventi ad oggetto:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, incluse le violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Direttiva UE n. 1937/2019, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulla società;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei suddetti settori.

Tali Segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito dei rapporti lavorativi intercorrenti con la Società.

Si rammenta che il Sistema non va utilizzato per rimostranze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

Affinché venga presa in carico la Segnalazione, è necessario che la stessa contenga i seguenti elementi:

- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;

- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni non possono riguardare notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Infine, le cd. "**Segnalazioni ordinarie**" sono le Segnalazioni che non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni *whistleblowing* per ambito oggettivo o soggettivo, secondo le indicazioni fornite dalla presente Procedura.

6.3 I canali di Segnalazione interna

Ex art. 4, D. Lgs. n. 24/2023, i canali di Segnalazioni interna sono canali propri della Società che li adotta, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto di questa e della relativa documentazione.

In considerazione, quindi, di quanto sopra indicato, la Società ha previsto di istituire i canali qui di seguito riportati.

Per le Segnalazioni **scritte**:

a. una Piattaforma dedicata, accessibile da qualsiasi *browser* (anche accedendo da dispositivi mobili) avente il seguente indirizzo: **wb.plangreen.it** che consente di inviare Segnalazioni per iscritto. Questo strumento offre le più ampie garanzie di riservatezza per il Segnalante. Nello specifico, il Segnalante deve scegliere – tramite apposito menù a tendina – la Società interessata dalla Segnalazione e compilare il questionario riportato, caratterizzato da domande aperte e chiuse, che permetteranno al Gestore delle Segnalazioni di approfondire l'oggetto della stessa, al fine di ridurre a casi residuali la necessità di contatto diretto con il Segnalante. La piattaforma consente, altresì, di effettuare l'*upload* della documentazione che il Segnalante ritiene opportuno portare all'attenzione del Gestore a supporto della propria Segnalazione. Ricevuta la Segnalazione, la Piattaforma genera automaticamente un'informativa iniziale di conferma della ricezione e presa incarico della Segnalazione e fornisce un codice di 16 cifre, attraverso il quale il Segnalante potrà accedere alla Piattaforma per verificare eventuali richieste di chiarimenti e/o lo stato di valutazione della Segnalazione.

b. Tramite posta ordinaria:

i. Se indirizzata all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01, la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno deve essere trasmessa con la dicitura "Riservato-Non Aprire", presso il domicilio dell'OdV 231, dott. Mario Anaclerio, via Massena 12/7 – 20145 Milano.
Il testo della lettera deve contenere anche un recapito non aziendale, necessario affinché l'Organismo di Vigilanza possa fornire al Segnalante un riscontro e/o richiedere le integrazioni necessarie. Il Gestore della Segnalazione procede quindi, entro 7 giorni dalla ricezione della stessa, ad inserirla all'interno della piattaforma di cui sopra, includendo il contatto fornito dal Segnalante. Al termine dell'inserimento, il *tool* trasmette la conferma di ricezione della Segnalazione, nonché il codice di 16 cifre necessario per monitorarne lo stato di avanzamento.

ii. Se indirizzata alla Società, il Segnalante può procedere alla Segnalazione tramite l'invio della Segnalazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in tre buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del Segnalante unitamente ad un riferimento e-mail non aziendale che funga da "punto di contatto" e alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservato-Non Aprire", all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza della Società in Via Dell'Industria 2/E - 47843 Misano Adriatico (RN)

Il Gestore della Segnalazione procede quindi alla stregua di quanto sopra descritto.

Per le Segnalazioni **orali**, è possibile contattare il numero di telefono 02-315018 presidiato dal Presidente dell'OdV 231, dott. Mario Anaclerio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Il Segnalante dovrà dichiarare se intende rilasciare direttamente la Segnalazione ovvero chiedere un incontro in presenza.

Nel primo caso, il Gestore della Segnalazione, previo consenso del Segnalante, procede a raccogliere la Segnalazione e, contestualmente, a verbalizzare la telefonata. Successivamente, lo stesso chiede al Segnalante esplicita conferma della correttezza del contenuto documentato, nonché un recapito non aziendale, necessario perché il Gestore possa inserire la Segnalazione sulla Piattaforma ovvero chiedere al Segnalante ogni integrazione eventualmente necessaria.

Nel caso in cui il Segnalante non presti il consenso alla verbalizzazione del contenuto della Segnalazione, la stessa non potrà essere raccolta e, quindi, presa in carico.

Contestualmente, il Gestore provvede ad inserire il contenuto della Segnalazione all'interno della Piattaforma. In tal modo, potrà comunicare al Segnalante il codice per effettuare l'accesso e monitorare lo stato di avanzamento della Segnalazione, nonché verificare il contenuto della Segnalazione registrata.

In alternativa, il Segnalante può chiedere al Gestore un **incontro in presenza**, durante il quale potrà essere raccolta la Segnalazione e verbalizzata in un documento verificato e sottoscritto dal Segnalante, ovvero si procederà all'inserimento della Segnalazione in Piattaforma direttamente nel corso dell'incontro.

In ogni caso, l'incontro in presenza può essere chiesto dalla Persona Segnalante anche tramite compilazione degli appositi campi previsti nella Piattaforma.

6.4 Gestione delle Segnalazioni interne

Qualora, ricevuta la Segnalazione, emergano situazioni di potenziale conflitto di interessi tali per cui il Gestore non possa dare seguito alla stessa, il medesimo dovrà comunque provvedere all'adozione delle misure ritenute più idonee a garantire la corretta gestione della Segnalazione.

Ricevuta la Segnalazione, il Gestore verifica se questa sia corredata da elementi sufficienti per valutarne la fondatezza. Qualora la stessa, pur non palesemente infondata, strumentale o al di fuori dell'ambito di applicazione della presente Procedura, risulti non sufficientemente dettagliata, il Gestore della Segnalazione formula le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti al Segnalante.

Al termine della procedura di Segnalazione la Piattaforma, come già anticipato, fornirà al Segnalante un codice di 16 cifre che permetterà allo stesso di accedere alla propria Segnalazione per:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- integrare la propria Segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione;
- avere un contatto diretto con il Gestore avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni.

La perdita del codice non ha effetti sulla Segnalazione, che sarà comunque processata nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente Procedura, ma la sua disponibilità è essenziale per poter accedere in qualsiasi istante alla propria Segnalazione. In mancanza, tale operazione non sarà possibile e, per motivi di riservatezza, il codice correlato a ciascuna Segnalazione non potrà essere recuperato in alcun modo. Ove si ritenga opportuno fornire nuove informazioni di cui si è avuta conoscenza o conoscere gli esiti dell'istruttoria, è comunque possibile aprire una nuova Segnalazione.

Nel rispetto dell'art. 5, D.Lgs. 24/2023, entro il termine di 90 giorni dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore deve fornire un riscontro al soggetto Segnalante, fermi restando gli obblighi in materia di riservatezza.

Le attività di gestione sono eseguite in accordo alle seguenti tempistiche:

1. la Piattaforma notifica al Segnalante, in tempo reale, il corretto caricamento, la ricezione e la presa in carico della medesima dal Gestore delle Segnalazioni;
2. il Gestore avvia la fase di istruttoria e classifica la Segnalazione come "whistleblowing" o "ordinaria" fornendo al Segnalante un primo riscontro motivato sull'ammissibilità della Segnalazione, sulla classificazione della stessa (come Segnalazione whistleblowing o come Segnalazione ordinaria) e/o sull'eventuale provvedimento di archiviazione per inammissibilità, ovvero richiede ulteriori informazioni e/o documenti a corredo di quanto già Segnalato;
3. con riferimento alle sole Segnalazioni ordinarie, laddove vi sia altra funzione aziendale competente, il Gestore provvede contestualmente all'inoltro della stessa, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante;
4. entro 3 mesi, decorrenti dalla data di avviso di ricevimento, il Gestore fornisce un riscontro al Segnalante. Per "riscontro" deve intendersi la comunicazione alla Persona Segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione; pertanto, si evidenzia che – soprattutto nei casi di maggior complessità – il riscontro da rendersi nel termine di tre mesi può anche essere meramente interlocutorio. Ad ogni modo, una volta terminata l'istruttoria gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona Segnalante.

Laddove il Gestore della Segnalazione non si determini per l'archiviazione della stessa, è tenuto a dare diligente seguito alla Segnalazione, avviando – ove necessario – un dialogo con il Whistleblower atto a chiedere allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, nonché svolgendo l'attività di verifica della fondatezza con pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento del compito.

Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore potrà conferire mandato di approfondimento ad uffici interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di:

- conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del Segnalante;
- omettere qualsiasi informazione relativa al Segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni, detto obbligo dovrà essere formalizzato).

Gli organi sociali e/o le funzioni aziendali coinvolte nel "piano di investigazione" devono garantire piena collaborazione al Gestore della Segnalazione per quanto necessario allo svolgimento dell'istruttoria, nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti da questa Procedura.

Nelle ipotesi in cui, per ragioni istruttorie, si renda necessario rendere edotti del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali, il facilitatore, il Segnalato e le altre persone menzionate nella Segnalazione).

In ogni caso le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del Segnalante, salva l'ipotesi eccezionale di procedimento penale, nel cui caso l'identità della Persona Segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p. e, pertanto, soggiace alla disciplina codicistica prevista in materia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Segnalato:

1. l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
2. qualora la Segnalazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità. La Piattaforma, infatti, consente di prestare il consenso sin dall'inizio della Segnalazione oppure di negarlo ed eventualmente prestarlo in un secondo momento.

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redigerà una relazione, prendendo uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi;
- archiviazione della Segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;
- proposta di modifica al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o ad altre procedure interne;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei soggetti segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto sistema disciplinare e sanzionatorio vigente e dalla presente Procedura – nei confronti dei segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

All'esito dell'attività istruttoria, il Gestore della Segnalazione procede all'invio di un riscontro al Segnalante, con il quale quest'ultimo viene edotto: delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito delle indagini e delle eventuali misure disciplinari/sanzionatorie adottate. Il Gestore della Segnalazione verifica l'effettiva adozione delle misure correttive decise in relazione alle Segnalazioni pervenute.

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, la Segnalazione e i relativi documenti saranno conservati nella piattaforma per cinque anni dalla ricezione della Segnalazione, mentre l'eventuale documentazione utilizzata nel corso dell'istruttoria (registrazioni, verbali, documentazione raccolta etc.) potrà essere conservata fino a cinque anni a cura dei destinatari della Segnalazione.

6.5 I canali di Segnalazione esterna

È prevista la possibilità per il Segnalante di effettuare la Segnalazione anche mediante l'utilizzo dei seguenti canali di Segnalazione esterna:

- presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC - www.anticorruzione.it), che attiva un canale di Segnalazione esterna che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- tramite Divulgazione Pubblica, ovvero rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- tramite Denuncia all'Autorità giudiziaria.

In via prioritaria, è favorito l'utilizzo dei canali interni e, solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni è possibile effettuare una Segnalazione esterna:

1. i canali di Segnalazione interni disciplinati dalla presente Procedura non sono attivi o non funzionano;
2. il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La protezione per colui che effettua una divulgazione pubblica ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 ricorre qualora sussista una delle seguenti condizioni:

1. il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le Segnalazioni interne ed esterne e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;

2. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6.6 Casi particolari

I casi particolari di Segnalazioni anonime e di Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore devono essere trattati come di seguito descritto.

(i) Segnalazioni anonime: si tratta delle Segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante. Al fine di promuovere un utilizzo diffuso dei canali istituiti, la Società accetta Segnalazioni anonime – purché circostanziate e non aventi un mero intento diffamatorio – e le gestisce come Segnalazioni ordinarie. Non troveranno applicazione le garanzie e tutele previste per le cd. Segnalazioni whistleblowing, se non nel caso in cui il Segnalante dovesse successivamente essere identificato e dovesse subire una ritorsione. In ogni caso, al fine di facilitare la fase istruttoria, si incoraggia il ricorso a Segnalazioni nominative, ricordando che le modalità di gestione sono state progettate al fine di garantire la massima riservatezza del Segnalante, nel pieno rispetto della normativa vigente.

(ii) Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore: nell'ipotesi in cui una Segnalazione sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore, è onere del ricevente:

- trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- contattare il Gestore – tramite canale orale – al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta;
- trasmettere la Segnalazione al Gestore, senza ritardo;
- in definitiva, eliminare la Segnalazione dai propri dispositivi.

7. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Un sistema di Segnalazione efficace deve prevedere delle sanzioni nei confronti del Segnalante – in caso di abuso dello strumento di Segnalazione – nei confronti dei segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati, nei confronti del Gestore nel caso di mancato rispetto della presente Procedura, nonché nei confronti di coloro i quali violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione posti a tutela del Segnalante.

Nel caso in cui le Segnalazioni comportino l'assunzione di provvedimenti disciplinari, gli stessi sono rimessi all'Organo Amministrativo.

In particolare, la Società intraprenderà ogni più opportuna azione disciplinare nei confronti di:

- tutti i soggetti che ostacolino o tentino di ostacolare le Segnalazioni di cui alla presente Procedura;
- chi approfondisce le Segnalazioni: (i) quando non è stata svolta l'attività di verifica ed analisi delle Segnalazioni ricevute; (ii) quando violi l'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione di cui alle Segnalazioni su indicate;
- tutti i soggetti segnalanti, nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per il reato di diffamazione commesso con la Segnalazione o per i reati di calunnia o di diffamazione commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o qualora sia accertata la responsabilità civile del Segnalante per comportamenti riconducibili ai reati sopra indicati in caso di dolo o colpa grave.

Al fine di promuovere l'efficacia del canale del *whistleblowing,* la Società pone il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi che siano collegati, direttamente

o indirettamente, alla Segnalazione stessa e, pertanto, prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante (*cfr*. paragrafo 8.1 "*Tutela del Segnalante*").

Nel caso in cui, dovesse essere integrata una delle condotte di cui al presente paragrafo, nonché ogni azione posta in essere in ragione della Segnalazione, denuncia o divulgazione che provochi un danno ingiusto, si procederà all'applicazione delle sanzioni disciplinari, conformemente al sistema disciplinare adottato dalla Società.

La presente procedura integra, invero, il sistema disciplinare previsto dalla Società nel proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, nei confronti:

- dei **dipendenti** e dei **dirigenti** saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL di riferimento applicabile;
- degli **Amministratori**, saranno assunte le iniziative, previste dalla vigente normativa, che l'Assemblea dei Soci, previo confronto con l'Organismo di Vigilanza, riterrà più opportune;
- dei **collaboratori e dei soggetti esterni alla compagine sociale**, saranno attivati tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti della Società, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

8. TUTELE DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

8.1 Tutele del Segnalante

La Società si impegna a garantire la protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni Segnalante è tutelato nei casi di:

1. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
2. retrocessione di grado o mancata promozione;
3. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
4. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. note di merito negative o referenze negative;
6. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
8. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
9. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
13. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
14. annullamento di una licenza o di un permesso;
15. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
16. pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
17. valutazione della performance artatamente negativa;

18. revoca ingiustificata di incarichi;
19. ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
20. reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
21. sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

L'onere di dimostrare che tali condotte od atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

La tutela trova applicazione, per espressa previsione normativa, laddove:

1. al momento della Segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, la persona Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e ricadessero nell'ambito di applicazione della cd. normativa *whistleblowing*;
2. la Segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte nella presente Procedura.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o a denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela, oltre che per il Segnalante, è prevista per il facilitatore (persona fisica che assiste la Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo), i colleghi che hanno uno stabile legame affettivo, i colleghi che hanno rapporto abituale e corrente con il Segnalante, gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché per gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la Segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico (ad es. rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura etc.) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave.

8.2 Tutele del Segnalato

In conformità con la normativa vigente, la Società si impegna a garantire le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il Gestore informa il Segnalato circa il trattamento dei propri dati personali e inoltre che l'identità del Segnalante potrà essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato.

9. PROTEZIONE DEI DATI

Ogni Segnalazione può contenere cd. dati personali, ovvero informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica.

La Società, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che le suddette attività di trattamento siano svolte coerentemente alle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e delle normative nazionali vigenti.

Con riferimento al Gestore delle Segnalazioni, la Società ha provveduto a conferire formale incarico per il trattamento dei dati personali attraverso consegna di una lettera di designazione ex art. 29 GDPR. La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla Segnalazione e la puntuale indicazione delle misure di sicurezza da applicare.

La piattaforma di Segnalazione adottata, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate come previsto dall'art. 32 GDPR, residente sul server di un soggetto terzo, prevede una registrazione riservata e l'utilizzo della crittografia. Il fornitore della piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati *ex* art. 28 GDPR con il quale si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dalla Società Titolare del trattamento, anche in caso di sub-affidamenti.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nelle informative ex art. 13 GDPR rese disponibili tramite il canale di Segnalazione e specifica sezione dei siti *web* aziendali.

10. RELAZIONE ANNUALE

L'Organismo di Vigilanza redige annualmente, nel rispetto della tutela dei segnalanti, una relazione sul corretto funzionamento del sistema di Segnalazione previsto dalla presente procedura, contenente le informazioni sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute.

Tale relazione è sottoposta come informativa all'Organo Amministrativo della Società.

11. MODIFICHE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI

Qualora, a seguito delle Segnalazioni e delle comunicazioni nei confronti degli organi sociali, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali carenze dei sistemi di controllo interno, gli organi sociali provvedono tempestivamente al loro adeguamento.

12. ALLEGATI

All.1	Informativa Privacy